



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it - Sito Web: www.lamaddalena.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 197/17

“Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTO** l'art. 6 della Convenzione sulla salvaguardia del Mare Mediterraneo adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con Legge 25 gennaio 1979, n.30;
- VISTA** la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi come modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), ratificata con Legge 29 settembre 1980 n.662;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante “Disposizioni per la Difesa del Mare”, e successive modifiche;
- VISTA** il D.lgs. n. 182/2003 recante “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTA** il dispaccio prot. n. 80/47191/Coord in data 30.07.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante recante “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTA** la Legge 84/94 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche;
- VISTA** il D.M. 14.11.1994 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 84/94, che al punto B dell'art. 1 prevede, quale servizio di interesse generale, il servizio di pulizia, raccolta dei rifiuti e conferimento a discarica relativo agli spazi, ai locali ed alle infrastrutture comuni e presso soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi, ecc) nonché la pulizia ed il disinquinamento degli specchi acquei portuali;
- VISTA** la Legge 27.02.2004, n. 47 recante “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 24.12.2003, n.355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;
- VISTA** la Circolare n. GAB/2004/2181/b01 in data 09.03.2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avente ad oggetto “Decreto Legislativo 24.06.2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la Legge 27.02.2004 n.47”;
- VISTA** l'Ordinanza n. 17/97, in data 21.06.1997 di questa Capitaneria di Porto “Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena” e

successive modifiche;

- VISTA** L'Ordinanza n. 28/2009 in data 21.04.2009 di questa Capitaneria di Porto "Piano di gestione e raccolta dei rifiuti del porto di Poltu Quatu";
- VISTA** il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche;
- VISTO** il Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50/17 del 21.12.2012;
- VISTA** la Deliberazione n. 40/16 in data 01.09.2017, con la quale la regione Autonoma della Sardegna ha espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs 182/2003, l'intesa con questa capitaneria di Porto, sul Piano di raccolta e di Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico relativo al porto di Poltu Quatu, Comune di Arzachena (OT);
- VISTI** gli artt. 17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- RITENUTO NECESSARIO** aggiornare l'organizzazione della gestione dei rifiuti provenienti dalle navi che fanno scalo nel porto di Poltu Quatu, dai pescherecci e dalle unità da diporto stanziali ed in transito, alla luce delle ultime disposizioni in materia,

RENDE NOTO

Che è adottato ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 182/2003, l'annesso "*Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*" relativo al porto di Poltu Quatu, Comune di Arzachena (OT);

ORDINA

- ARTICOLO 1** E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" che entra in vigore a partire dalla data odierna ed abroga, tacitamente, eventuali altre disposizioni emanate da questa Capitaneria di Porto in precedenza che risultino incompatibili e/o in contrasto con le disposizioni dell'annesso Regolamento.
- ARTICOLO 2** La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 28/2009 in data 21.04.2009 ed ogni disposizione emanata in precedenza da questa Autorità Marittima che risulti incompatibile con le disposizioni dell'annesso piano.
- ARTICOLO 3** I contravventori alle norme stabilite nell'annesso "Piano", qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 182/2003, e precisamente:
1. Al gestore dell'impianto e del servizio di raccolta portuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni previste dall'art. 258 titolo VI – Capitolo I del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di notifica di cui all'art. 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da Euro tremila ad euro trentamila.

3. Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave, in violazione degli articoli 7, comma 1 e 10 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro trentamila.

4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro cinquecento ovvero, non siano soggetti altresì alle altre norme sanzionatorie in materia di legislazione ambientale, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 4 Qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito/reato e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni del Decreto Legislativo n. 182/2003, e/o quelle previste dalle norme in materia ambientale di cui al D.lgs 152/2006 e/o il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena, 06.12.2017

Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI